



COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Tarquinia, li 05.07.2010

Prot. n. 19390

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 16650 del 22.06.2007 di nomina del Vicesindaco e degli assessori componenti la Giunta Comunale;

Vista la nota del 18.05.2010, consegnata personalmente al protocollo generale di questo Ente ed acquisita al n. 15218 del 19.05.2010, con la quale l'assessore Roberto Rosati ha rassegnato le proprie dimissioni, facendo scendere da sette a sei il numero complessivo degli assessori, compreso il vice sindaco;

Visto il 2° comma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Che, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto che non deve comunque essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;

Che il 3° comma del medesimo articolo sancisce che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri;

Visto l'articolo 30 dello Statuto comunale il quale stabilisce che la Giunta deve essere composta da un numero di assessori non superiori a sette, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco;

Che il medesimo articolo dello Statuto dispone, inoltre, che possono essere nominati assessori anche cittadini che non sono stati eletti consiglieri, purchè in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere e che non abbiano già svolto, consecutivamente, la carica di assessore nei due precedenti mandati;

Che il ruolo proprio della Giunta, nel rispetto di quella che è la normativa vigente e la complessità delle materie attribuite al Comune, rende opportuno e necessario avvalersi della facoltà di nominare un nuovo assessore, individuandolo tra i consiglieri la cui elezione è già stata convalidata dal Consiglio, con delibera n. 19 del 28.06.2007, non essendosi riscontrate, a carico dello stesso, cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità a consigliere comunale;

Verificato inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per i Comuni che, come quello di Tarquinia, hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e che qualora un consigliere comunale accetti la nomina di Assessore nella Giunta, all'atto dell'accettazione della nomina dovrà cessare la sua carica di consigliere, ed al suo posto dovrà subentrare il primo dei non eletti, da individuare nella medesima lista;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 2, del D.L. 25.01.2010, n. 2, convertito con Legge 26.03.2010, n. 42, recante misure urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali, che tra le altre cose prevede una riduzione del numero dei consiglieri e assessori assegnati ai Comuni dalle precedenti normative;

Vista poi la circolare n. 5455 dell'08.04.2010 con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni in ordine all'esatta applicazione dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 42/2010, definendo in particolare la decorrenza delle riduzioni nel numero dei consiglieri e degli assessori, prevista dalla predetta normativa;

Che, nello specifico, la predetta circolare ha chiarito che la riduzione del numero massimo degli assessori trova applicazione a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, negli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dal medesimo rinnovo;

Che, in ragione del fatto che le nuove elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di questo ente non si terranno nell'anno 2010, nulla risulta cambiato per quanto concerne il numero massimo degli assessori rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto;

Che è pertanto nella piena facoltà del sottoscritto provvedere alla nomina di un nuovo assessore, in ragione delle dimissioni presentate da Rosati;

NOMINA

Assessore e componente della Giunta comunale il signor **Renato BACCIARDI**, nato a Tarquinia il 04.12.1963 ed ivi residente in Via Verento n. 14, delegando allo stesso le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie:

Problematiche relative al Lido - Demanio Marittimo - Servizio idrico integrato - Illuminazione Pubblica

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al signor Renato Bacciardi, con invito a formalizzare l'accettazione, nella consapevolezza che in tal caso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, cesserà dalla carica di consigliere ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

Il presente provvedimento di nomina sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 23, comma 1, dello Statuto comunale, che prevede anche la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Tarquinia, 05 luglio 2010

 Il Sindaco
(Mauro Mazzola)

Mauro Mazzola